



Decisione/0019/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Serena Callipari - Componente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 63/1026pf25-26/GC/PN/fm del 1° luglio 2026, depositato il 3 luglio 2026, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere e della società ASD AVC Vogherese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Oreste Cavaliere, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. AVC Vogherese 1919, è deferito per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 13, NOIF, in relazione ai pagamenti dovuti da detta Società in esito a n. 2 lodi arbitrali resi dal Collegio Arbitrale LND – A.I.C. in favore di due calciatori, e precisamente:

- lodo reso il 13 febbraio 2026, notificato alla Società deferita in pari data, reso nel ricorso n. 26/2025-26, con accertamento dell'obbligo della Società di pagare la somma di €. 3.750, oltre accessori e spese, in favore del calciatore sig. Andrea Cappadonna;
- lodo reso il 26 febbraio 2026, notificato alla Società deferita il 27 febbraio 2026, reso nel ricorso n. 223/2025-26, con condanna della Società di pagare la somma di €. 5.537,80, oltre accessori e spese, in favore del calciatore sig. Claudio Bonanni;

per non avere in detti casi la società A.S.D. AVC Vogherese 1919 depositato, e comunque per avere lo stesso sig. Oreste Cavaliere consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni, le rispettive dichiarazioni liberatorie attestanti l'avvenuta esecuzione dei pagamenti dovuti, come da segnalazioni della LND - Serie D in date, rispettivamente, 17 e 31 marzo 2026.

Per entrambe le vicende vi è, in uno con il deferimento del sig. Oreste Cavaliere, il contestuale deferimento della detta società A.S.D. AVC Vogherese 1919, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

La fase predibattimentale

Notificata in data 5 giugno 2026 la conclusione delle indagini ad ambo i soggetti indagati, questi ultimi non provvedevano a nominare un proprio Difensore, né svolgevano alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza dell'30 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, interveniva per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, riportandosi al deferimento e chiedendone l'accoglimento, con richiesta delle seguenti complessive sanzioni: per il sig. Oreste Cavaliere, inibizione di mesi 6 (sei), e per la società A.S.D. AVC Vogherese 1919 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2026-2027, in considerazione delle esigenze di adeguata afflittività della sanzione, anche alla luce dei precedenti dei deferiti.

I soggetti deferiti non intervenivano all'udienza; esaurita la discussione, il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

Preliminarmente, il Tribunale dà atto della necessità di provvedere alla rettifica del capo di incolpazione, in ordine alla norma di riferimento, che va inteso come facente riferimento al comma 5 dell'art. 94-ter delle NOIF; e non al comma 13 della medesima norma, non più esistente ed erroneamente richiamato nel capo di incolpazione, che costituiva l'omologo dell'attuale comma 5 nel



testo previgente del detto art. 94-ter.

Acquisite documentalmente, rispetto a Bonanno, tanto la certa sussistenza del debito della società nei confronti del calciatore, che aveva ricorso contro la società avanti al Collegio Arbitrale della LND - A.I.C., come da lodo arbitrale sopra richiamato, quanto l'infruttuoso spirare del termine dei 30 giorni successivi a detta notifica, provato dalla notifica del lodo, e dalla comunicazione della Segreteria della LND – Serie D, da cui risulta non pervenuta la relativa quietanza nei termini previsti, risulta integrata la violazione contestata nel deferimento, di cui all'art. 94-ter, comma 5, NOIF, e la conseguente relativa responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti, andranno applicate le sanzioni di cui all'art. 31 commi 6 e 7, CGS.

Quanto alla vicenda relativa al calciatore Cappadonna, il Tribunale rileva l'incompletezza del compendio istruttorio: oltre a mancare in atti il contratto tra il calciatore e la Società, è presente in atti solo una parte di un lodo arbitrale (benché presente un'email di trasmissione che fa riferimento al calciatore in questione, manca poi l'epigrafe e la parte iniziale del lodo, mentre la parte finale del medesimo, presente negli atti di indagine, non riporta mai il nome del calciatore); è dunque impossibile il vaglio completo, cui questo Tribunale è comunque tenuto, della sussistenza della fattispecie disciplinarmente rilevante (presenza di un lodo riferibile alle parti, valido e congruo alla clausola compromissoria presente nel contratto, oltre all'assenza del relativo pagamento).

Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene il Collegio che alla luce dell'art. 94-ter, comma 5, NOIF e dell'art. 31, comma 7, CGS, vada irrogata la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione a carico del sig. Oreste Cavaliere.

Ritiene, infine, il Collegio che, alla luce dei precedenti dei deferiti, vada valorizzata l'esigenza di afflittività segnalata dalla Procura, procedendo quindi all'irrogazione della sanzione nei confronti della Società in misura superiore al minimo edittale: va pertanto irrogata alla Società deferita, in relazione alla richiamata norma delle NOIF e ai sensi dell'art. 31 commi 6, CGS, la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica per l'unica violazione qui accertata a carico della Società, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Oreste Cavaliere, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD AVC Vogherese, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

IL RELATORE
Ignazio Castellucci

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 3 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai